



*Allegato alla deliberazione
C.C. n. 9 del 31.5.2016*

Comune di Villasor

Provincia di Cagliari

Regolamento

per l'utilizzo dei parchi ed aree verdi comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 31 maggio 2016

INDICE REVISIONI al REGOLAMENTO

n. modifica	Estremi atto	DATA

IL Sindaco
Walter Marongiu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa M.D. Areddu

Art. 1 - Oggetto.

1 - Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica, che il verde può assolvere nell'ambito urbano, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento del Verde Pubblico e salvaguardando, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare dal suo uso non corretto.

2 - Le norme che seguono disciplinano, quindi, l'utilizzo delle aree verdi e dei parchi comunali siti nel territorio del Comune, stabilendo delle regole di comportamento, cui tutti gli utenti dovranno attenersi.

3 - Per ognuna delle strutture la Giunta potrà eventualmente approvare specifici disciplinari nel rispetto dei principi generali dettati dal presente Regolamento

4 - Ai sensi del presente Regolamento, sono considerati "parchi comunali" tutte le aree a verde pubblico attrezzato, recintate o meno, site nel territorio comunale.

Art. 2 - Disposizioni generali.

1 - I parchi comunali sono liberamente disponibili a qualsiasi attività rivolta allo svago, al riposo ed al ristoro di tutti i cittadini e dei bambini in particolare.

2 - Ogni attività dev'essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei luoghi e delle norme che regolano la civile convivenza della nostra comunità.

Art. 3 - Modalità di utilizzo.

1 - L'utilizzo dei parchi da parte degli utenti prevede la facoltà di transitare negli appositi camminamenti sia a piedi che in bicicletta, di sostare e svolgervi tutte le attività compatibili con le attrezzature che vi sono installate.

2 - Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature dei parchi e deve in ogni caso mantenere un comportamento decoroso e corretto nei confronti degli altri utenti, tale comunque da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.

Art. 4 - Circolazione dei veicoli all'interno dei parchi.

1 - All'interno dei parchi è fatto assoluto divieto di circolare con veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, dei mezzi di soccorso e di servizio e di quelli specificamente autorizzati.

Art. 5 - Utilizzo delle aree attrezzate a gioco per bambini.

1 - L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo diverse e specifiche indicazioni, anche in termini più restrittivi, della ditta costruttrice o dello stesso Comune.

2 – Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la diretta sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio.

3 – All'interno dei parchi e delle aree a verde pubblico attrezzate specificamente destinate ai bambini è assolutamente vietato fumare e bere bevande alcoliche.

Art. 6 - Esercizio di giochi e attività sportive.

1 – E' consentito il "gioco del pallone", tranne che nelle aree attrezzate riservate ai bambini.

2 – Salvo specifica autorizzazione del Comune, sono in ogni caso vietati i giochi e le attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone.

3 - L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito, anche per eventuali danni arrecati a terzi.

Art. 7 - Rispetto dell'ambiente.

1 – Nel rispetto dell'ambiente naturale dei parchi e della loro particolare destinazione, è vietato:

- Calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delimitato, nonché danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati;
- Accendere fuochi liberi e gettare sul terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare degli incendi;
- Gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o non usare in modo corretto i contenitori per la raccolta differenziata (ove presenti) o imbrattare comunque il suolo dei parchi.

2 – Nei parchi e nelle aree verdi, i cani possono accedere solo se tenuti al guinzaglio e/o muniti di museruola, fatta eccezione dei luoghi a loro specificamente riservati e sotto la stretta sorveglianza del proprietario o dell'accompagnatore che ne risponde personalmente (per le aree ad essi destinate valgono le norme previste nello specifico regolamento).

E' comunque vietato condurre i cani o altri animali all'interno delle aree giochi attrezzate per bambini. Coloro che conducono degli animali devono adottare ogni possibile cautela per evitare che essi sporchino per terra. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Art. 8 - Rispetto delle attrezzature.

1 – Per consentire a tutti di utilizzare le attrezzature installate o comunque presenti nei parchi e per evitarne o limitarne il deterioramento è vietato:

- Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo le strutture, le attrezzature, i giochi e qualsiasi altro manufatto presente;
- Utilizzare impropriamente le panchine o i giochi, arrampicarsi su muri, balaustre, cancellate, recinzioni, sui pali dell'illuminazione pubblica e sugli alberi.
- Usare l'acqua delle fontanelle per finalità diverse da quelle potabili.

Art. 9 - Rispetto delle persone.

1 – Le attività svolte nei parchi non devono arrecare fastidio agli altri frequentatori ed agli abitanti delle zone limitrofe; è fatto, pertanto, assoluto divieto di schiamazzare, vociare e provocare rumori, anche con l'uso di strumenti e apparecchi per la diffusione del suono durante le ore destinate al riposo, e più in particolare:

- Nel periodo invernale (1° ottobre – 30 aprile)
 - dalle ore 12.30 alle 14.00
 - dalle ore 20.00 alle 08.00 del giorno successivo
- Nel periodo estivo (1° maggio – 30 settembre)
 - dalle ore 12.30 alle 16.00
 - dalle ore 23.00 alle 08.00 del giorno successivo

2 – Viene fatta salva la possibilità di concedere deroghe in casi particolari attività specificamente autorizzate.

Art. 10 - Occupazione delle aree dei parchi.

1 – Poiché i parchi sono concepiti per essere utilizzati da tutta la comunità e per le finalità specificate al precedente art. 1, nei parchi è assolutamente vietato:

- Occupare aree con attrezzature sportive, chioschi, tende, tavoli o altro, salvo che non ci sia stata preventiva e specifica autorizzazione del Comune;
- Bivaccare o installare attrezzature da campeggio.

Art. 11 - Vigilanza e custodia

1 - L'attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei parchi e delle aree verdi è esercitata dagli agenti della Polizia Municipale, della Compagnia Barracellare e delle altre Forze dell'Ordine. Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di ogni possibile comportamento contrario alle norme ed allo spirito del presente Regolamento e, nei limiti delle loro competenze, provvedono all'accertamento delle infrazioni ed alla identificazione dei responsabili.

2 – Ai fini della salvaguardia dei parchi e delle aree verdi intesi come patrimonio pubblico indivisibile, tutti i cittadini sono tenuti a denunciare agli addetti alla vigilanza e custodia ogni infrazione , abuso od arbitrio commessi da chicchessia e in qualsiasi circostanza.

Art. 12 - Sanzioni

1 – La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00.

2 – La sanzione amministrativa di cui sopra potrà essere aggiornata dall'Amministrazione Comunale, nei suoi limiti massimi e minimi.

3 – L'accertamento e la contestazione delle infrazioni al presente Regolamento è competenza della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.

3 – Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa tesa alla riparazione dei danni a cose o persone.

Art. 13 - Risarcimento dei danni.

1 – In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso legalmente responsabile è tenuta, oltre alla sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

2 – In sostituzione del risarcimento del danno, il Comune potrà richiedere direttamente al responsabile il ripristino delle opere danneggiate.

3 – Per la quantificazione del risarcimento verranno considerati sia i costi (IVA compresa) delle opere di sostituzione, ripristino o riparazione, maggiorati del 10% a ristoro delle spese amministrative e generali.

4 - Alla riscossione risarcitoria di cui sopra si provvede mediante le normali procedure previste per le entrate patrimoniali.

5 – Il Comune declina, comunque, ogni responsabilità in ordine ai danni alle persone che dovessero dipendere dal mancato rispetto del presente Regolamento da parte degli utenti.

Art. 14 - Pubblicità.

1 – Il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito ufficiale del Comune e, nelle diverse strutture, verrà reso noto a tutti gli utenti tramite appositi cartelli, che riporteranno sinteticamente le principali norme di comportamento.

Art. 15 - Disposizioni finali.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la delibera consiliare di approvazione sia diventata esecutiva.